CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 47

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

I Ministri potranno aprire crediti mediante mandati a disposizione di funzionari da essi dipendenti: Pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate, delle quali sara' unito l'elenco alla legge di approvazione dei bilanci di previsione della spesa, salvo cio' che e' stabilito per le vincite al lotto. Per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandati di anticipazione. Per pagamento di spese fisse od indennita' quando non siano prestabilite in somma certa.

Le spese di giustizia penale e quelle per le vincite al lotto saranno fatte nel modo prescritto dal regolamento, ma dovranno giustificarsi com'e' prescritto dagli articoli 44 e 55.

Versione in vigore dal 1 luglio 1884, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-47-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it